


PRTOCOLLO LEGALITA'

SISTEMA INTEGRATO

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO COMP	VERIFICATO QHSE	APPROVATO PCDA
2	27/07/2021	Aggiornamento e revisione			
1	25/02/2015	Aggiornamento (Cap.III, p.to 10)			
0	11/07/2014	Emissione			

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Impresa ICM S.p.A., successivamente identificata come "ICM", promuove una politica di correttezza, legalità, trasparenza ed etica che tutti coloro che agiscono per conto della medesima Impresa sono chiamati a rispettare nello svolgimento di attività per suo conto. Tale politica è stata codificata nei suoi principi generali nel Codice Etico adottato dal Gruppo ed è stata sviluppata, approfondita ed applicata nell'intera propria attività imprenditoriale attraverso l'adozione del sistema preventivo di cui al D. Lgs. 231/2001, successivamente Decreto 231, adottato dal 2003 e mantenuto efficacemente nel tempo.

Quale ulteriore specifica applicazione dei principi etici sopra richiamati, ICM intende con il presente Protocollo fornire precise linee guida, cui tutti coloro che agiscono per conto ed interesse della medesima devono conformarsi nell'ambito degli appalti pubblici e privati, al fine di assicurare legalità e trasparenza nella gestione degli appalti sia pubblici che privati e in particolar modo di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nella società.

Per tale motivo, ICM eserciterà appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro. Ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (c.d. Codice Antimafia), è esteso a tutti i soggetti che intervengano a qualunque titolo nel ciclo di progettazione e realizzazione dell'opera sia di natura pubblica che privata, secondo i principi del presente protocollo.

Le finalità sopra indicate vengono perseguite attraverso il Codice Etico di Gruppo, i Protocolli di prevenzione di cui al Modello di Organizzazione ex Decreto 231, le Procedure aziendali, costituenti il Sistema Preventivo Aziendale ex Decreto 231.

Il presente Protocollo di Legalità intende stabilire specifiche procedure aziendali definite "anti-mafia", con lo specifico intento di rafforzare la prevenzione e la riduzione dei rischi, nell'ambito della propria attività, di possibili infiltrazioni e di interferenze della criminalità organizzata e di tutti i fenomeni di

criminalità comune che rivelino, per la loro natura o per le loro modalità esecutive, possibilità di collegamenti con la criminalità organizzata o con forme di illegalità diffusa.

ICM si impegna altresì, per raggiungere i predetti scopi, a mettere in atto un sistema informativo e formativo promuovendo incontri di formazione e aggiornamento per i propri collaboratori, sulla prevenzione di fenomeni di infiltrazione mafiosa, interferenze illecite, riciclaggio e sugli altri contenuti del presente protocollo.

I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica con riferimento ai subcontratti che si inseriscono nell'ambito del contratto d'appalto stipulato da ICM con una Committente pubblica o privata laddove di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, nonché, limitatamente ai contratti qui di seguito indicati, d'importo complessivamente superiore ai 10.000 euro:

- a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c) noli a freddo di macchinari;
- d) fornitura di ferro lavorato;
- e) noli a caldo;
- f) autotrasporti per conto di terzi;
- g) guardiania dei cantieri;
- i) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Il presente protocollo si applica altresì ai casi disciplinati dal paragrafo VIII del presente Protocollo.

II

INFORMAZIONI/DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO

ICM, in ottemperanza all'art. 1 comma 52 e 52**bis** della Legge 6 novembre 2012 n. 190 così come modificata dal successivo D.P.C.M. 24 novembre 2016, subordina la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti, relativi a lavori, servizi e forniture pubblici nei settori considerati a rischio come elencati all'articolo precedente e di cui al comma 53 della Legge 190/2012, all'iscrizione dell'impresa alla "*White List*" rilasciata dalla Prefettura della Provincia presso cui ha sede l'impresa affidataria.

In ogni caso, ICM, preferirà il contraente o subcontraente iscritto nelle *White List*, per contratti relativi ad attività anche diverse da quelle indicate nella predetta normativa.

All'atto della qualifica del contraente, ICM, attraverso l'Ufficio preposto, assume tutte le informazioni relative alla "società" ed alle "persone fisiche" inserite nei certificati delle C.C.I.A.A. che ricoprono "cariche sociali" all'interno della società stessa attraverso la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa dal contraente ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, secondo i modelli allegati al presente protocollo (ALLEGATO I - Dichiarazione sostitutiva per i membri del CdA e per i Direttori Tecnici e ALLEGATO II – Dichiarazione sostitutiva per il legale rappresentante per conto della società).

Per i subcontraenti aventi sede all'estero gli allegati contenenti le dichiarazioni di cui sopra vengono sostituiti dalle dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti morali da rendere all'atto della registrazione al portale ICM.

Il mancato rilascio di dichiarazioni congrue con le finalità del presente protocollo e di cui al capoverso che precede, comporta l'impossibilità a contrarre con ICM.

Ai fini della qualificazione del subcontraente, le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità triennale dal loro rilascio, fermo l'obbligo di comunicare ogni variazione rispetto le medesime.

III

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Tutti i contratti e subcontratti stipulati da ICM con il proprio contraente, dovranno contenere le clausole di cui al successivo capoverso, le quali dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese contraenti e subcontraenti in sede di stipula dei contratti di appalto. Le imprese contraenti, a loro volta, dovranno far accettare dette clausole ad eventuali subappaltatori.

E precisamente:

- 1) Impegno a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e di assicurare il necessario ausilio agli organi inquirenti, con riguardo a qualsiasi tentativo di estorsione, offerta di protezione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma si manifesti, nei confronti della Società, dei suoi fiduciari nei cantieri, degli eventuali componenti la compagine societaria o dei loro familiari, quali, a titolo esemplificativo: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'assegnazione di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc...
- 2) Impegno a segnalare a ICM l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al punto 1).
- 3) Impegno a non utilizzare nell'esecuzione del contratto o subcontratto personale che abbia riportato sentenze definitive per i delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, corruzione, frode, riciclaggio, usura.
- 4) Impegno a rispettare tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di sicurezza dei lavoratori (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), e a ottemperare agli obblighi contrattuali, assicurativi, fiscali e previdenziali in favore dei lavoratori.
- 5) Dichiarare che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto, di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso.

- 6) Impegno a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare illegittimamente e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 7) Nei contratti pubblici, allo scopo di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari, l'obbligo dell'apertura del conto corrente dedicato, in conformità anche a quanto previsto al paragrafo VI del presente protocollo.
- 8) Accettare espressamente ed incondizionatamente la revoca immediata degli affidamenti o la risoluzione del contratto, nei casi di violazione degli impegni assunti ai precedenti punti, nonché nei casi di false, mancate o incomplete dichiarazioni ai sensi del presente Protocollo o comunque dei dati o delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie.
- 9) Accettare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di ICM, qualora emergano informazioni interdittive di cui all'art. 84, comma 3 del Decreto Legislativo n.159/2011, ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella Società o imprese interessate formalmente certificati e comunicati ai sensi di legge. Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 10) Impegno a rilasciare a semplice domanda di ICM, la documentazione attestante i predetti requisiti morali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
- 11) Al pagamento di una penale pari al 5%, del valore contrattuale a titolo di liquidazione del danno o la diversa percentuale eventualmente stabilita dai Protocolli di Legalità specifici delle Stazioni Appaltanti - e salvo comunque il maggior danno - in caso di *informazioni antimafia interdittive* ai sensi dell'art. 84 D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia), a cui abbia fatto seguito la risoluzione del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di ICM.

IV

MISURE PREVENTIVE

A tutela dei propri appalti e subappalti di ICM adotta le seguenti misure preventive e protettive contro il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata, dirette o indirette nei cantieri del gruppo:

- a) “Piani Operativi di Sicurezza” (POS): ICM si impegna a garantire un’efficace vigilanza del cantiere da attentati, intrusioni ed interferenze della criminalità organizzata, mediante appropriate misure organizzative, procedurali e/o tecnologiche;
- b) “White List”: la selezione del subcontraente, è subordinata all’iscrizione delle liste per l’affidamento delle opere nei settori c.d. a rischio in conformità al punto 2 del presente protocollo;
- c) “Attività di Verifica” (AV): attivazione di servizi di *verifica*, anche a mezzo campionamento, in via continuativa sulle imprese contraenti e subcontraenti per la verifica della sussistenza dei requisiti reputazionali, tecnici, economici, patrimoniali e finanziari, in fase sia preventiva che successiva all’assegnazione di lavori e/o servizi;
- d) “Revisioni Interne” (RI): attivazione, a campione e su segnalazione, di verifiche interne indipendenti su efficienza, efficacia ed effettività delle misure e delle procedure operative di controllo in essere.
- e) “Formazione Costante”: impegno a garantire la formazione continuativa e costante nei temi di cui al presente protocollo di tutto il personale.

ICM è altresì tenuta a diffondere la conoscenza e a promuovere l’effettiva osservanza ed attuazione del presente Protocollo di legalità presso tutte le imprese contraenti e subcontraenti.

Queste hanno l’obbligo sia di presa visione, accettazione ed osservanza di tale Protocollo di legalità, sia di esigere che nei propri sub contratti sia previsto eguale obbligo a carico dei subcontraenti, con previsione che la violazione delle disposizioni del presente Protocollo di legalità comporterà la mancata conclusione del contratto ovvero, se già stipulato, la risoluzione ex art. 1456 c.c..

V

COESISTENZA CON NORMATIVA ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il presente Protocollo di Legalità costituisce un sistema volontario di auto-controllo che ICM adotta al fine di evitare il rischio che nei propri appalti possano infiltrarsi organizzazioni criminali anche di stampo mafioso e garantire così la legalità nel proprio ambito operativo.

Laddove il contratto o il sub contratto si inserisca nell'ambito di un'opera soggetta ad uno dei Protocolli di Legalità stipulati dalla Stazione Appaltante con la competente Prefettura e/o Ministero, ICM aderirà alle disposizioni del Protocollo di volta in volta vigente e le disposizioni di detto Protocollo verranno applicate, permanendo l'applicabilità del presente Protocollo in via residuale.

VI

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nei contratti pubblici, allo scopo di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217, i contraenti e subcontraenti sono tenuti, a pena di nullità del contratto, al rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni e documentazioni relative ai contratti affidati, anche in modo da agevolare le verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

VII

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 86 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011, i contraenti e subcontraenti dovranno comunicare tempestivamente ad ICM ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti.

VIII

ALTRI CAMPI DI APPLICAZIONE

I principi di legalità e trasparenza atti a garantire le finalità preventive di cui al paragrafo 1, si applicano anche nell'ambito dei rapporti di collaborazione, partenariato, associazione, raggruppamento temporaneo tra imprese, Joint Venture ecc., ogni qualvolta l'attività imprenditoriale propria di ICM venga esercitata in forma congiunta (orizzontale o verticale) con altre Imprese ed Enti in genere.

In tali ipotesi dovranno essere applicate le disposizioni del presente Protocollo di Legalità. Nel caso in cui ICM mantenga il controllo sul partner, l'associazione, il raggruppamento, la Joint Venture ecc. l'Ente dovrà adottare e fare proprio il presente Protocollo di Legalità.

Laddove ICM non detenga il controllo sul Partner, i responsabili di ICM dovranno fare quanto nelle proprie possibilità per far sì che l'associazione, il raggruppamento, la Joint Venture, l'Ente in genere si doti di principi in linea con il presente Protocollo di Legalità.

ALLEGATI

ALLEGATO I – Dichiarazione sostitutiva per i membri del CdA e per i Direttori Tecnici

ALLEGATO II – Dichiarazione sostitutiva per il legale rappresentante per conto della società